SULLE OPERAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

Art. 2

Art. 47. Legge elettorale politica). (Art. 63. Legge comunale e provinciale

Ogni sezione non potra' avere piu' di 600 elettori inscritti ne' meno di Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata della Commissione provinciale, alla quale si potra' ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.

Versione in vigore dal 27 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sulle operazioni elettorali amministrative e politiche
Estremi	Legge 11 luglio 1894, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulle-operazioni-elettorali-amministrative-e-politiche/art-2-art-47-legge-elettorale-politica-art-63-legge-comunale-e-provinciale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it